

Il Giudice aff.,

letti gli atti e sciogliendo la riserva, osserva:

le Società a r.l. [redacted] ed [redacted], operanti nel settore del commercio di auto di lusso, in persona dello stesso legale rappresentante, [redacted], hanno chiesto, in via di urgenza, di ordinare a Banca [redacted] - con la cui filiale di [redacted] intrattenevano rapporti di conto corrente e di finanziamento - l'immediata cancellazione delle segnalazioni effettuate a loro carico in Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Lamentano che la banca, nell'aprile 2009, aveva modificato unilateralmente gli affidamenti (docc.12-13) e che, in data 22.2.2010, nonostante l'incontro tenutosi nella propria sede tra il Direttore della filiale, [redacted], e l'amministratore al fine di ricercare una soluzione che consentisse una maggior flessibilità rispetto a quella risultante dalla modifica unilaterale dei rapporti, ricevevano la *revoca degli affidamenti* (tra l'altro recante la data del 18 febbraio 2010 - doc.1), con intimazione al rientro.

Gli estremi in fatto della vicenda non sono controversi e si evincono dalla documentazione allegata.

La posizione debitoria ammontava per [redacted] ad € 7.226,14, relativi al c/c n. [redacted] per [redacted] ad € 217,26 saldo negativo del c/c [redacted] e ad € 166.000,00, relativi al "conto anticipi import".

Subita la revoca, entrambe le società ribadivano - in data 24 febbraio - la loro disponibilità a definire le posizioni a conclusione degli incontri con tutti



gli istituti bancari dei quali erano clienti, prospettando l'invio di una proposta (v.doc.3).

In data 8 marzo il ██████████ la formulava (doc.4) dichiarando la disponibilità ad un pagamento rateale dell'importo richiesto (con un finanziamento a 5 anni) ovvero un pagamento a saldo e stralcio immediato di una percentuale, quantificata al 50% nella successiva missiva (del 15.3.2010 - doc.5).

La Banca non rispondeva e in data 31 marzo 2010 inoltrava alla Centrale Rischì le segnalazione di sofferenza relative a ciascuna società (come si ricava sempre dai docc.12-13).

Ignare della circostanza, in data 16.4.2010, A ██████████ provvedeva a corrispondere l'intera somma dovuta a ██████████ (divenuta pari ad € 7.427,59) ricevendo la relativa dichiarazione liberatoria (docc 10-11).

Dal canto suo, ██████████ comunicava - in data 22 aprile - la messa di disposizione della somma di € 90.000,00 (doc. 6) riscontrata con lettera del 26 seguente nella quale la mandataria (da ██████████) per il recupero del credito (██████████) non accettava la proposta significando la disponibile della mandante "ad esaminare una offerta di somma non inferiore di € 130.000, da corrispondere in unica soluzione entro il prossimo 15 maggio" (doc 7).

Faceva seguito la società - il 29 aprile - comunicando la disponibilità al versamento immediato di € 100.000,00 (doc.8), ma senza effetto, avendo ██████████ mantenuto ferma la richiesta (doc.9).

Appreso dagli altri istituti con i quali proseguivano le trattative dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischì, le ricorrenti formulavano le loro rimostranze a ██████████ (doc.14), chiedendo l'immediata cancellazione delle

segnalazioni e di esserne informate, ribadendo la disponibilità al versamento di una somma di denaro, questa volta determinata in € 110.000,00.

replicava - con lettera del 17.5.2010 (doc. 15) - comunicando di avere contabilizzato a sofferenza le posizioni in data 14.4.2010 e sostenendo di avere rispettato le disposizioni di Banca d'Italia in materia.

Relativamente ad , la cui posizione come visto era stata saldata, concludeva "nei tempi tecnici, sarà revocata la segnalazione in Centrale Rischi...".

Com'è noto, la Banca d'Italia, attraverso detta Centrale, fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo ad un medesimo soggetto; secondo la Circolare dello stesso Istituto centrale, nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda; si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione "a sofferenza" implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Il p. 6 della Circolare prevede l'ipotesi della <sospensione> della segnalazione delle sofferenze, disponendo che "... non è più dovuta

quando: viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile; - il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi ... Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse .. spetta all'intermediario valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti per l'appostazione a sofferenza".

Nel glossario costituente parte integrante della Circolare in esame lo <stato d'insolvenza> è definito come "incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte".

in argomento insegna la S.C. "... alla luce dei dati normativi e delle istruzioni innanzi richiamati questa Sezione (Sez. 1<sup>a</sup>, 12 ottobre 2007 n. 21428) ha già avuto modo di evidenziare - conformemente all'orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito - che l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, *implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza"* e che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che .. hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione *levior* rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di

insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità .. sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poichè gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate Istruzioni, verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile".

Proseguono i giudici di legittimità, "... ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca. Ulteriore riprova è data dall'equiparazione (contenuta nel p. 6 delle Istruzioni, innanzi riportato), ai fini della cessazione dell'obbligo di segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, dell'ipotesi di cessazione dello stato di insolvenza e di quella di avvenuto rimborso del credito, dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio .." (cfr, CASS. Sez. I, 1 aprile 2009 n. 7958).

La necessità per l'intermediario di valutare la *complessiva situazione patrimoniale* del cliente prima di procedere alla segnalazione è ribadita dai giudici di merito, nel senso, appunto che non è sufficiente il mero o ritardato pagamento di uno o anche più debiti, ma occorre tener conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, o quantomeno dei suoi rapporti con tutto il circuito bancario, potendosi giustificare una tale segnalazione solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui quella sofferenza sia riconducibile (cfr., ad es., Trib. Palermo 4.11.2002, Trib. Roma 2.8.2002, più di recente Trib.Salerno, sez.I, 25 novembre 2009 n.2467).

Altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari 24.1.2008) ha precisato che non v'è alcun automatismo tra l'inadempimento del correntista e la segnalazione alla Centrale Rischi, dovendosi, tra l'altro, accertare se la revoca del fido sia stata previamente comunicata al cliente, onde consentirgli un eventuale rientro dalla esposizione.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata chi giudica non ritiene giustificata l'avvenuta segnalazione delle società odierne ricorrenti, essendo mancata la valutazione della *complessiva situazione patrimoniale* delle stesse, dei rapporti con tutto il circuito bancario e della natura realmente "non transitoria" della difficoltà economica vissuta.

Sotto il primo profilo è sufficiente scorrere il contenuto della lettera inviata dalla mandataria il 17 maggio scorso (doc.15 cit.), ove il "pieno rispetto delle disposizioni di Banca d'Italia che impongono l'appostazione alla voce Sofferenze dei crediti per cassa vantati nei riguardi di soggetti che versino in stato d'insolvenza .. o in situazioni sostanzialmente equiparabili ..", viene

fatto discendere *esclusivamente* dalla circostanza che - revocati gli affidamenti - erano pervenute delle proposte di rientro "prive di supporto documentale contabile relativo all'andamento delle società che presentavano un fatturato ai minimi livelli ed in assenza di significativi versamenti in acconto dal settembre 2009 ..".

Analogha linea difensiva si rinviene nella memoria di costituzione nel presente giudizio, in cui ancora viene collegata alle "., inaccettabili proposte di chiusura con pagamento del 50% a saldo e stralcio in tempi non definiti o di finanziamento chirografario con ammortamento in cinque anni a tasso zero .." (v.fol.6).

Carente del tutto la valutazione *ex ante* della disponibilità di magazzino delle società, invece rappresentata dalla difesa ricorrente non solo con il corredo fotografico, ma soprattutto con i prospetti riepilogativi al 1° marzo 2010 (docc.22-23) in verità non contestati dalla resistente; altrettanto carente l'analisi delle risultanze dei documenti contabili (v.doc.24) che ten potevano essere richiesti dall'Istituto laddove non ne fosse stato in possesso.

Relativamente ai rapporti con il circuito bancario è significativo che, pur <lavorando> con diversi istituti in zona con i quali sono proseguite le trattative per risolvere le pendenze accumulate, solo [redacted] abbia inoltrato la segnalazione alla Centrale Rischì.

Solo dopo tale iniziativa risulta dalla documentazione che:

[redacted] ha comunicato la revoca dell'apertura di credito in c/c per € 300.000,00, sostituito con una di minor importo di € 230.000,00 (doc 16), costringendo [redacted] a versare



Immediatamente liquidità, per evitare interessi passivi, ferma restando la paralisi delle disponibilità, posto che l'utilizzo della linea di credito alla data della riduzione ammontava ad € 228.000 (doc. 17);

- [REDACTED] comunicava il blocco di tutti i conti (doc. 18);
- [REDACTED] ha informato della 'sospensione della richiesta di mutuo ipotecario richiesta dalla [REDACTED] per € 330.000 a causa della segnalazione a sofferenza di [REDACTED] (doc.19);
- [REDACTED] ha ridotto gli affidamenti ad [REDACTED] da 250.000 a 25.000 euro e quelli di [REDACTED] da 50.000 a 15.000 euro (doc. 20).

Carente, infine, una valutazione *ex ante* della natura realmente "non transitoria" della difficoltà economica vissuta dalle società odierne ricorrenti le quali, sicuramente, stanno risentendo della crisi economica (che maggiormente si riverbera su beni di lusso quali quelli commercializzati) ma si stanno adoperando per proseguire nella loro attività.

In particolare, [REDACTED] ha sanato la pendenza, mentre [REDACTED] ha dimostrato di essere in grado di *migliorare* l'offerta economica al fine di risolvere l'*incaglio*, vale a dire il temporaneo disagio economico destinato ad essere superato in un congruo periodo di tempo (cfr. Trib. Catania, 2 aprile 2003) nel quale è finita.

Riguardo al requisito del *periculum* la sua configurabilità non è stata in sostanza contestata dalla resistente e, comunque, la segnalazione può determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito,



11/07/2010

allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l'accesso al credito bancario (così ad es. Trib.Bari, 17 giugno 2008).

P. t. m.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a [redacted] di attivarsi per l'immediata cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi di Banca d'Italia dalla stessa effettuate a carico di S.r.l. [redacted] e di S.r.l. [redacted].

Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore delle ricorrenti nella somma omnicomprensiva di € 2.000,00.

Si comunici.

Parma, il 30 giugno 2010.

IL GIUDICE  
Dr. Nicola Sinisi

- 1 LUG 2010  
2 col.

TRIBUNALE DI PARMA  
DEPOSITATO IL  
30 GIU. 2010  
IN CANCELLIERE